

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 75/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**; dall'Avv. Luca Giraldi, dall'Avv. Luigi Maiello, dal Dr. Giulio Maisano, dall'Avv. Valentino Fedeli, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**, del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Nicola Terra e Salvatore Floriddia si è riunita il giorno 22 marzo 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(319) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO SAU (all'epoca dei fatti calciatore della Società US Foggia Spa, attualmente tesserato per la Società SS Juve Stabia Spa), GIUSEPPE AGOSTINONE (all'epoca dei fatti calciatore della Società US Foggia Spa, attualmente tesserato per la Società AC Montichiari Spa), SIMONE SANTARELLI (all'epoca dei fatti calciatore della Società US Foggia Spa, attualmente svincolato), KARIM LARIBI (all'epoca dei fatti calciatore della Società US Foggia Spa, attualmente tesserato per la Società US Sassuolo Calcio Srl), EMANUELE NORDI (all'epoca dei fatti calciatore della Società Gela Calcio Spa, attualmente tesserato per la Società Frosinone Calcio Srl), BENITO DOCENTE (all'epoca dei fatti calciatore della Società Gela Calcio Spa, attualmente tesserato per la Società Ternana Calcio Spa), Società GELA CALCIO Spa e US FOGGIA Spa - (nota n. 4865/977 pf10-11/AM/ma del 26.1.2012).**

Con decisione pubblicata sul C.U. n. 124/DIV del 1° marzo 2011 e afferente la gara Foggia-Gela del 27 febbraio 2011 Girone B Campionato Prima Divisione, il Giudice Sportivo presso la Lega Pro squalificava per tre gare effettive un calciatore della Società Foggia Spa e per due gare effettive un calciatore della Società Gela Calcio Spa e rimetteva gli atti alla Procura federale allo scopo di accertare ulteriori responsabilità a carico di tesserati.

L'Organo inquirente, istruita la pratica e svolte le indagini consequenziali, accertava e deduceva che, al 40° minuto del secondo tempo e nella immediatezza della realizzazione da parte del Foggia della rete del pareggio, alcuni calciatori del Gela, tra i quali Cardinale Roberto, Porcaro Pasquale, Nordi Emanuele e Petrassi Marco rincorrevano il calciatore del Foggia Agodirin Kolawole. Nella circostanza, nel mentre il Nordi tentava di colpire l'Agodirin con un calcio, senza tuttavia riuscirvi, il Petrassi cercava di bloccarlo con le braccia e di arrestarne la corsa. Nel frattempo, un altro calciatore del Gela, di nome Docente B. Emilio, veniva attorniato e aggredito dai calciatori del Foggia Sau Marco, Agostinone Giuseppe e Santarelli Simone, quest'ultimo secondo portiere non partecipante al gioco, il quale dalla panchina entrava di corsa in campo. Il Docente dapprima veniva bloccato per un braccio dall'Agostinone e poi era spintonato dal Santarelli; inoltre, prima di cadere in terra, rimaneva colpito con una manata dal Sau. Il Santarelli seguiva a colpire il Docente con calci e, nel contempo, prendeva a calci anche il calciatore del Gela Aliperta Domenico, che era intervenuto in difesa del compagno Docente, e si avventava sul Nordi.

Prendeva parte agli incidenti il calciatore del Foggia Laribi Karim, che aggrediva il Docente, appena rialzatosi da terra, ponendogli con violenza le mani sul volto. Il Docente a sua volta reagiva e tentava di colpire il Laribi con una manata.

Entravano a far parte di siffatto contesto anche altri due calciatori, che il Giudice Sportivo avrebbe poi sanzionato.

Le indagini, corredate dai verbali delle dichiarazioni rese a sommarie informazioni dai Sigg.ri Zeman Zdenek, Zingarelli Michele, Sau Marco, Laribi Karim, Agostinone Giuseppe, Santarelli Simone, Romagnoli Simone, Agoridin Kolawole, Torta Andrea, Nordi Emanuele, Petrassi Marco, Aliperta Domenico, Porcaro Pasquale, Cardinale Roberto, Docente Benito Emilio, Cunzi Evangelista, D'Anna Simone, Saani Mohammed e Bindoni Daniele, quest'ultimo arbitro designato della gara, nonché da articoli di stampa che avevano riportato gli episodi e da un DVD contenente le immagini degli incidenti, costituivano il presupposto del deferimento del 26 gennaio 2012, che viene portato a cognizione di questa Commissione Disciplinare, a mezzo del quale la Procura Federale contesta ai calciatori Sau Marco (attualmente tesserato per la Società SS Juve Stabia Spa), Agostinone Giuseppe (attualmente svincolato), Santarelli Simone (attualmente svincolato), Laribi Karim (attualmente tesserato per la US Sassuolo Calcio srl), Nordi Emanuele (attualmente tesserato per la Società Frosinone Calcio srl), Docente Benito Emilio (attualmente tesserato per la Società Ternana Calcio Spa) la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, CGS e alle Società US Foggia Spa e Gela Calcio Spa la responsabilità oggettiva di cui all'art. 4, comma 2, CGS.

Resistono al deferimento a mezzo di memorie scritte redatte dai rispettivi difensori i calciatori Agostinone Giuseppe, Emanuele Nordi, Karim Laribi e Sau Marco, i quali, nel respingere gli addebiti loro mossi, chiedono il proscioglimento e nel solo caso del Karim Laribi in via subordinata la sanzione minima per la violazione contestata.

All'inizio della riunione odierna i Signori Emanuele Nordi, Karim Laribi e Marco Sau, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell' art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Emanuele Nordi, Karim Laribi e Marco Sau, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Emanuele Nordi, ammenda di 12.000,00 (€ dodicimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 8.000,00 (€ ottomila/00); pena base per il Sig. Karim Laribi, squalifica di 3 (tre) giornate, diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a giornate 2 (due); pena base per il Sig. Marco Sau, squalifica di 3 (tre) giornate, diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a 2 (due) giornate di cui una commutata in € 16.000,00 (€ sedicimila/00)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;*  
*visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne*

*dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.*

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Alla riunione odierna, sono comparsi i difensori di Giuseppe Agostinone e della Società US Foggia Spa, i quali hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive conclusioni; è comparso altresì il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto le seguenti sanzioni:

- squalifica per 1 (una) giornata nei confronti di Giuseppe Agostinone;
- squalifica per 5 (cinque) giornate nei confronti di Simone Santarelli;
- squalifica per 1 (una) giornata nei confronti di Benito Emilio Docente;
- ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00) a carico della Società US Foggia;
- ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) a carico della Società Gela Calcio Spa;

Nel merito la Commissione osserva quanto segue.

Alla luce delle prove acquisite dalla Procura federale nel corso dell'indagine, è certo che nella gara in oggetto si sono verificati gli incidenti descritti nella parte motiva del deferimento.

Tali accadimenti erano insorti in occasione di una segnatura realizzata dalla squadra del Foggia, quella del definitivo pareggio, che era avvenuta a pochi minuti dal termine della gara e che, a dire dei calciatori della squadra del Gela, sarebbe stata determinata dal comportamento degli antagonisti i quali, anziché ricambiare il gesto di cavalleria degli avversari che avevano calciato fuori il pallone per consentire il soccorso di un calciatore infortunato proprio della squadra del Foggia, avevano immediatamente e sorprendentemente ripreso il giuoco, non restituendo il pallone e anzi andando in rete.

Non può essere messo in dubbio che tutti i calciatori raggiunti dal deferimento si sono resi compartecipi di una rissa, che li aveva visti protagonisti, pur se con un diverso grado di colpa.

E infatti, nel mentre è risultato che due dei calciatori coinvolti avevano tentato di colpire l'avversario senza tuttavia riuscirvi, altri vi erano invece riusciti, con particolare riferimento a uno di loro, che si distingueva da compagni e avversari perché spintonava e scalciava gli avversari con particolare determinazione.

In siffatto contesto, devono essere inflitte le sanzioni indicate nel dispositivo, comminate per i calciatori ai sensi dell'art. 19, comma 4, incisi A), B), e C), CGS e per le due Società ai sensi dell'art. 18, comma 1, inciso B, CGS, tenuto conto, ai fini della quantificazione della pena, che il risultato della gara acquisito sul campo è stato omologato e che nessuna delle persone partecipanti alla rissa ha subito danni fisici.

*P.Q.M.*

Visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) a carico del calciatore Nordi Emanuele;
- squalifica di 2 (due) giornate per il calciatore Laribi Karim, da scontarsi in gare ufficiali;

▪ squalifica di 1 (una) giornata da scontarsi in gare ufficiali con ammenda di € 16.000,00 (€ sedicimila/00) a carico del calciatore Marco Sau.

Infligge al calciatore Agostinone Giuseppe la squalifica per 1 (una) giornata da scontarsi in gare ufficiali; al calciatore Santarelli Simone la squalifica per 5 (cinque) giornate da scontarsi in gare ufficiali; al calciatore Docente Benito Emilio la squalifica per 1 (una) giornata da scontarsi in gare ufficiali; alla Società US Foggia Spa l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); alla Società Gela Calcio Spa l'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

**(307) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE GIGLIO (all'epoca dei fatti calciatore della Società Olbia Calcio Srl, attualmente tesserato per la Società L'Aquila Calcio 1927 Srl), FRANCO CESARE PIETRO RUSCONI (all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Olbia Calcio Srl), DANILO CARAVELLO (Agente di calciatori con licenza rilasciata dalla FIGC), Società OLBIA CALCIO Srl - (nota n. 4312/1734 pf09-10/AM/ma del 5.1.2012).**

A seguito della segnalazione del Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico in data 25 maggio 2010 e delle successive indagini svolte, il 5 gennaio 2012 il Procuratore federale ha deferito a questa commissione il Sig. Giuseppe Giglio, tesserato all'epoca dei fatti della Olbia Calcio Srl, perché, in violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 94 delle NOIF e dall'art. 8, comma 6, del CGS, ha redatto, sottoscritto e concordato con la Società di non depositare l'accordo economico intervenuto tra le parti per la stagione 2010/11 per l'importo di € 125.943,06, pattuendo, quindi, le maggiori somme rispetto al contratto in essere in violazione delle richiamate norme regolamentari; in violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori vigente all'epoca dei fatti, si è avvalso, come da lui stesso dichiarato in audizione, dell'attività professionale del Sig. Danilo Caravello per la stipula dei contratti economici stipulati con la Società Olbia Calcio Srl, il primo sottoscritto il 9 agosto 2008 e depositato dalla Società l'11 agosto 2008 e il secondo depositato da lui stesso il 30 aprile 2008, senza avergli conferito l'incarico previsto dall'art. 10 dello stesso Regolamento Agenti calciatori; il Sig. Franco Cesare Pietro Rusconi, amministratore unico e legale rappresentante, della Olbia Calcio Srl, perché, in violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 94 delle NOIF e dall'art. 8, comma 6, del CGS, ha redatto, sottoscritto e non depositato, in accordo con il calciatore, l'accordo economico intervenuto tra le parti per la stagione 2010/11 per l'importo di € 125.943,06, pattuendo, quindi, le maggiori somme rispetto al contratto in essere in violazione delle richiamate norme regolamentari; il Sig. Danilo Caravello, agente di calciatori con licenza rilasciata dalla F.I.G.C., perché, in violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dagli artt. 12, comma 1, e 10, commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di Calciatori vigente all'epoca dei fatti, ha prestato la propria attività professionale nei confronti del calciatore Giuseppe Giglio, per la stipula dei contratti economici stipulati con la Società Olbia Calcio Srl il primo sottoscritto il 9 agosto 2008 e depositato dalla Società l'11 agosto 2008 e il secondo depositato dal calciatore il 30 aprile 2008, senza aver ricevuto regolare mandato predisposto sui moduli federali e senza averlo depositato presso la Commissione Agenti; la Società Olbia Calcio Srl ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS, per responsabilità diretta ed oggettiva in ordine alle violazioni delle norme federali poste in essere dal proprio legale rappresentante

Franco Cesare Pietro Rusconi, e dal proprio calciatore Giuseppe Giglio come sopra indicate.

Il Giglio ha presentato memoria nei termini deducendo l'inesistenza della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 94 delle NOIF e dall'art. 8, comma 6, CGS, e rappresentando la propria sincerità e buona fede in relazione alla violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS con riferimento a quanto previsto dall'art. 13, comma 1 del Regolamento agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti, e chiedendo l'assoluzione piena da ogni addebito contestato o, in subordine, l'irrogazione di una sanzione minima e simbolica stante il principio di graduazione delle stesse pene e l'esiguità dell'addebito contestato.

All'inizio della riunione odierna i Signori Giuseppe Giglio e Danilo Caravello, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell' art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Giuseppe Giglio e Danilo Caravello, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Giuseppe Giglio, squalifica di 30 (trenta) giorni con ammenda di € 3.750,00 (€ tremilasettecentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a 20 (venti) giorni e € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00); pena base per il Sig. Danilo Caravello, sospensione della Licenza per giorni 30 (trenta) con ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a giorni 20 (venti) e € 3.000,00 (€ tremila/00)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;*

*visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.*

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso chiedendo per il Sig. Rusconi la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) con l'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), per la Olbia Calcio Srl la sanzione dell'ammenda di € 80.000,00 (€ ottantamila/00) oltre alla penalizzazione di 2 (due) punti da scontare nella corrente stagione sportiva.

Dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese dal Giglio al rappresentante della Procura, risulta che tra la Società Olbia Calcio, in persona del suo Direttore Generale

Franco Cesare Rusconi, e il calciatore Giglio è intervenuto, nel corso della stagione sportiva 2009/2010, un accordo economico migliorativo di quello già in essere tra le parti. Tale accordo, redatto sull'apposito modulo federale, stante la inerzia della Società, è stato depositato dallo stesso calciatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del vigente Accordo Collettivo, presso la competente Lega. Irrilevante appare la circostanza per cui il modulo relativo all'accordo migliorativo in questione è stato scaricato in epoca antecedente a quello utilizzato per il primo accordo relativo alla medesima stagione sportiva, in quanto appare verosimile che i moduli possono essere scaricati indipendentemente dal loro successivo particolare utilizzo. Pure irrilevante ai fini probatori sono i motivi che hanno indotto le parti a stipulare gli accordi in questione.

Il comportamento contestato non integra la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, né è contrario, in particolare, alla disposizione di cui all'art. 94, comma 1, lett. b, delle NOIF. Quest'ultima norma sancisce soltanto il divieto di "corresponsione da parte della Società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato". Nulla dice, invece, sul presunto divieto di sottoscrizione di accordi migliorativi, specie, quando, come nel caso de quo, lo stesso sia stato redatto su modulistica ad hoc e finanche inoltrato alla competente Lega, in conformità di quanto previsto dalla vigente normativa.

D'altra parte, dagli atti non risulta alcuna prova di un eventuale intento fraudolento o simulatorio, che avrebbe giustificato l'irrogazione di una sanzione.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Giuseppe Giglio, squalifica di 20 (venti) giorni con ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00);
- per il Sig. Danilo Caravello, sospensione della Licenza per giorni 20 (venti) con ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

Proscioglie l'Olbia Calcio Srl e Rusconi Franco Cesare Pietro dagli addebiti contestati.

**(305) – APPELLO ASD DONATELLO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 8, INFLITTA AL SIG. TONIZZO ENRICO (Presidente) E DELL'AMMENDA DI € 4.000,00 (€ Quattromila/00) INFLITTA ALLA SOCIETA' A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE ▪ (delibera CD Territoriale presso il C.R. Friuli V.G. CU n. 56 del 12.1.2012).**

**(308) – APPELLO SIG. MARCO ZANIER (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Donatello Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 18, INFLITTA AL MEDESIMO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE ▪ (delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. CU n. 56 del 12.1.2012).**

la Commissione disciplinare nazionale, preliminarmente riuniti gli appelli in epigrafe per connessione oggettiva; sentiti all'odierna riunione il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi; nonché il legale della Società ASD Donatello Calcio, il quale si è riportato alle conclusioni contenute nel ricorso presentato; preso atto che nessuno è presente per Marco Zanier;  
osserva.

All'esito delle indagini svolte con riferimento alla segnalazione del Presidente del SGS il Procuratore Federale deferiva alla C.D.T. Friuli Venezia Giulia con nota in data 3.8.2011:

- Del Piero Dare Gustavo (calciatore tredicenne della ASD Donatello Calcio);
- Sguazzin Maurizio e Zampa Daniele (Dirigenti accompagnatori di ASD Donatello Calcio);
- Zanier Marco (Presidente ASD Donatello Calcio fino all'11.10.2009);
- Tonizzo Enrico (Vice Presidente ASD Donatello Calcio fino all'11.10.2009 e, successivamente Presidente);
- ASD Donatello Calcio;

contestando a ciascun deferito la violazione della normativa federale come da rubrica di incolpazione.

Assolte le formalità di rito, nella riunione del giorno 22.12.2011 innanzi alla C.D.T. Friuli Venezia Giulia, sono comparsi i deferiti e il rappresentante della Procura Federale.

In via preliminare, avendo rilevato la irrivalenza della convocazione del minore, in quanto destinatario unico della notificazione dell'atto di convocazione, la CDT disponeva lo stralcio degli atti riguardanti il giovane calciatore.

Procedendo oltre, la CDT rigettava la richiesta avanzata dai deferiti di assunzione di prove testimoniali, motivando il rigetto con il rilievo delle assenze dei testimoni indicati, della acquisizione agli atti delle deposizioni dei testi indicati nella richiesta e con la necessità di speditezza del procedimento.

Terminata l'audizione e raccolte le conclusioni della Procura e delle singole parti, la C.D.T. con la decisione pubblicata sul C.U. n. 56 del 12.01.2012 decideva:

- di inibire il Sig. Zanier Marco per mesi 18 (diciotto) da scontarsi a far tempo dallo scadere della inibizione alla quale è attualmente sottoposto per effetto di altro precedente procedimento;
- di inibire il Sig. Tonizzo Enrico per mesi 8 (otto) da scontarsi a far tempo dallo scadere della inibizione alla quale è attualmente sottoposto per altro precedente provvedimento;
- di mandare prosciolti i Sigg.ri Sguazzin Maurizio e Zampa Daniele;
- di comminare alla Società A.S.D. Donatello Calcio l'ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00);
- rimettere gli atti alla Procura Federale per eventuale deferimento del minore.

Avverso il provvedimento hanno presentato ricorso il Sig. Marco Zanier depositato presso la Commissione disciplinare nazionale e presso la Procura federale in data 16.2.2012; il Sig. Tonizzo Enrico e la ASD Donatello Calcio, in persona del Vicepresidente Sig. Fabio Maglione trasmesso a mezzo fax in data 18 gennaio 2012 alla C.D.N..

Il Sig. Marco Zanier, a ministero dei propri difensori, ha rinnovato nel ricorso tutte le difese già svolte e rappresentate nella fase del giudizio di primo grado; eccezioni e difese che sono state esaminate dalla C.D.T. e superate, ciascuna, con motivazione puntuale, posta a fondamento della impugnata decisione.

Esaminati infatti tutti gli atti dell'attività di indagine condotta dalla Procura Federale, la C.T. ha ripercorso l'intero iter della vicenda, dalla prima fase di cessione del giovanissimo calciatore, proveniente dalla A.C.D. Aurora Treviso Due, al trasferimento della residenza apparentemente con il proprio nucleo familiare, nella città di Udine, sita in altra regione e in altra provincia non limitrofa, presso un nucleo familiare estraneo, in virtù di una delega che, non contemplata dal regolamento, non avrebbe potuto mai essere concessa e,

quindi, non avrebbe dovuto mai neanche essere richiesta da parte di dirigenti che devono essere consapevoli delle disposizioni ordinamentali della Federazione.

Il mezzo attraverso il quale sia stato possibile produrre un'attestazione illegittima e giuridicamente inesistente non è stato neanche indagato dalla C.D.T. che ha ritenuto il fatto di specifica competenza della Giustizia ordinaria ma ha tratto convincimento che il tutto sia stato compiuto con l'intervento interessato e operativo del Sig. Zanier nel tempo in cui rivestiva la carica di Presidente dell'ASD Donatello Calcio, dandone conto contestuale. Il processo di formazione del giudizio della C.D.T. risulta fondato in maniera rigorosamente aderente alla realtà fattuale oltre che su deduzioni logiche.

Per prima è stata valutata la cessione del giovanissimo calciatore che è risultata effettuata con modalità certamente non trasparenti, per cui la C.D.T. ha ricondotto in dubbio le ragioni effettive e gli interessi sottostanti alla stessa operazione di cessione.

Alla stessa stregua è stato valutato il percorso burocratico successivo relativo alle attestazioni amministrative di residenza e di trasferimento della famiglia del minore, oltre che le modalità di acquisizione degli atti da parte dell'Ufficio federale fino alla concessione della deroga e, ancora, quelle relative alla sistemazione del minore in una situazione non conforme alle prescrizioni di regolamento e, in proposito, sono state acquisite le dichiarazioni di rammarico del minore per la scarsa attenzione a lui riservata dalla famiglia anagrafica acquisita e dalla stessa Società.

Questa stessa circostanza ha reso evidenti le inconferenze sotto il profilo logico tra quanto risultato dalle indagini e le deduzioni difensive argomentate dal Sig. Zanier non sorrette da alcuna prova e l'ordinamento domestico, in assenza di prova contraria valida, predilige il principio di presunzione.

Quanto alla originaria contestazione di violazione dell'art. 40 NOIF, la C.D.T. ha precisato che l'età del giovane ancora tredicenne, che non rientra né nella previsione di cui al comma 3 né in quella di cui al comma 3 bis del citato art. 40 NOIF, non solo non esime il dirigente dall'addebito ma ne aggrava la responsabilità.

Per questo motivo, aggiunto alla consuetudinarietà del comportamento del Sig. Zanier che è stato già destinatario di comminatoria di precedenti sanzioni, la C.D.T. ha ritenuto di dovere infliggere all'incolpato una sanzione più grave di quella richiesta dalla Procura.

Il Sig. Enrico Tonizzo e la ASD Donatello Calcio con il ricorso richiedono congiuntamente in via principale il proscioglimento da ogni addebito e in via subordinata una congrua riduzione, secondo giustizia delle sanzioni rispettivamente loro applicate con la decisione impugnata.

A sostegno della impugnazione il Sig. Tonizzo adduce:

a) assenza di sua responsabilità per mancanza di espressa delega nel periodo in cui aveva rivestito la carica di Vicepresidente (fino a tutto il 11.10.2009) e per avere egli solo prestato, in buona fede, pieno affidamento all'operato del Presidente e alle attestazioni del Comitato Provinciale F.I.G.C. in ordine alla regolarità del tesseramento del minore e, infine, per avere egli tratto convincimento della legittimità del tesseramento, dalla presunzione di regolarità degli atti amministrativi e degli atti federali e, poi, dalle ripetute convocazioni del giovane calciatore nelle rappresentative regionali;

b) eccessività della sanzione in considerazione del comportamento processuale del deferito; delle decisioni assunte in situazioni analoghe; del ruolo marginale del Tonizzo nella vicenda; della carenza di motivazione.

La ASD Donatello Calcio ha sollevato eccezione in merito alla eccessività della sanzione, sia pure inflitta a titolo di responsabilità diretta, in considerazione degli ordinari comportamenti della Società che, nell'annata 2010-2011 ha ricevuto la Coppa Disciplina – Categoria Allievi – e dei precedenti orientamenti della Commissione Nazionale.

Nel merito la Commissione osserva che la C.D.T. ha operato una ricostruzione dei fatti in via storico-documentale evidenziando con rigore logico le violazioni ascritte al Presidente della ASD Donatello Calcio e quelle correlate e dirette del Vicepresidente.

La irregolarità di affiliazione del giovane calciatore, conseguita mediante un tesseramento illecito, è perdurata per la intera stagione 2009-2010.

Se è pur vero che la fase dell'acquisizione è stata curata in via esclusiva dal Sig. Zanier, Presidente in carica fino a tutto il 11.10.2009, è altrettanto vero che,

a) è stata acquisita agli atti la certezza, se non del concorso, almeno della conoscenza dell'iniziativa da parte del Sig. Tonizzo per sua stessa confessione;

b) il Sig. Tonizzo, subentrando nella carica di Presidente, ha assunto ogni responsabilità diretta dell'operato del precedente Presidente, senza operare alcun intervento atto a far cessare lo stato di illegittimità tra la Società da lui presieduta e il giovane minore tesserato;

c) nel periodo di sua presidenza, il Sig. Tonizzo non ha prestato alcuna attenzione allo status del minore affiliato pur incombendo a lui e alla Società, in sostituzione della famiglia di origine, con l'aggravante delle specifiche prescrizioni della normativa federale nazionale e internazionale a tutela dei minori, tutte le obbligazioni relative alla sistemazione familiare, all'inserimento nel nuovo contesto socio ambientale, e all'osservanza diligente del percorso formativo culturale e scolastico del piccolo Del Piero Dare Gustavo;

d) il giovane, per la terza volta consecutiva e, in questo caso in affidamento alla A.S.D. Donatello Calcio, non è stato ritenuto idoneo al superamento della prima classe della scuola media inferiore, per assenza dai corsi di studio e per carenza di profitto.

Per quanto attiene al deferimento della Società ASD Donatello Calcio, la C.D.T. ha escluso il coinvolgimento a titolo di responsabilità oggettiva per avere prosciolto da colpa i dirigenti accompagnatori; ha ritenuto la sola sussistenza di responsabilità diretta rapportata all'atteggiamento dei due dirigenti succedutisi nella funzione di Presidenti e, per la determinazione della sanzione ha ritenuto di commisurare la entità in misura *“ben più grave rispetto a quelle richieste dalla Procura Federale”* per la effettiva portata dei fatti.

Sul punto, pur condividendo il giudizio di gravità del fatto e la necessità conseguente di porre rimedio nella forma più efficace possibile, sotto il profilo preventivo oltre che repressivo, rileva questa Commissione che dagli atti del procedimento emerge che la iniziativa sarebbe stata ideata in via esclusiva dal Sig. Marco Zanier, il quale ne avrebbe tratto profitto in via diretta, mentre al successore nella carica e alla Società è stato addebitato un comportamento consequenziale non diligente, in virtù del quale pure la Società ha potuto trarre un ipotetico indebito vantaggio dalla illecita utilizzazione del talento calcistico del giovane Del Piero Dare Gustavo.

L'addebito di responsabilità è dall'ordinamento federale attribuito in via di sola presunzione anche oltre riferimenti indiziari, superabile solo con valida prova e, nella fattispecie, la colpa è stata attribuita, oltre che al Sig. Zanier Marco, al Presidente e alla Società sia pure in presenza di formale tesseramento da parte del settore e nella evidenza della utilizzazione del giovane tesserato da parte della rappresentativa giovanile regionale.

Queste circostanze reclamate a discriminare della responsabilità da parte degli incolpati, in assenza di valida prova, possono militare, pur tuttavia, quali attenuanti con valore equitativo rispetto alla rilevata aggravante per cui la sanzione può essere contenuta nei limiti edittali.

Quanto all'appello proposto dal Sig. Zanier, non essendo stata versata la tassa prescritta ex art. 33, comma 8, CGS, deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale:

- dichiara inammissibile il ricorso del Sig. Marco Zanier;
- in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Società ASD Donatello Calcio, riduce la sanzione comminata nei confronti di Enrico Tonizzo in mesi 4 (quattro) di inibizione da scontarsi a far tempo dallo scadere della inibizione pendente e per la ASD Donatello Calcio in € 2.000,00 (€ duemila/00) di ammenda.

Nulla per la tassa.

**(218) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE IELO, PAOLO MASSARI, ALFREDO DI PAOLO, PAOLO DI STANISLAO, PATRIZIA BERNARDI PATRIZI (all'epoca dei fatti Dirigenti della fallita Società SS Lanciano Srl) ▪ (nota n. 3563/333 pf10-11/AM/ma del 30.11.2011).**

Con atto del 30 novembre 2011 la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Giuseppe Ielo, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società SS Lanciano Srl dal 4 aprile 2006 al 28 agosto 2008, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, e all'art. 9, comma 1, del CGS per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento; il Sig. Paolo Massari, amministratore unico della Società SS Lanciano Srl dal 10 novembre 2006 al 7 giugno 2007, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, e all'art. 9, commi 1 e 2, del CGS per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento, nonché anche in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento; il Sig. Alfredo Di Paolo, amministratore unico della Società SS Lanciano Srl dal 7 giugno 2007 al 3 gennaio 2008, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, e all'art. 9, commi 1 e 2, del CGS per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento, nonché anche in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento; il Sig. Paolo Di Stanislao, vicepresidente con poteri di rappresentanza dal 28 agosto 2006 al 10 novembre 2006 e successivamente di procuratore speciale e amministratore di fatto dal 23 novembre 2006 al 3 gennaio 2008 e di presidente della Società SS Lanciano Srl dal 27 giugno 2007 al 3 gennaio 2008, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, e all'art. 9, commi 1 e 2, del CGS per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento, nonché anche in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento; la Sig.ra Patrizia Bernardi Patrizi, azionista di maggioranza della Società S.S. Lanciano Srl dal 10 novembre 2006 alla sentenza dichiarativa di fallimento, procuratore speciale e amministratore di fatto della Società SS Lanciano Srl dal 23 novembre 2006 al 3 gennaio

2008, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, e all'art. 9, commi 1 e 2, del CGS per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento, nonché anche in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento. Di Stanislao, Bernardi Patrizi e Di Paolo hanno presentato distinte memorie difensive; il Di Stanislao ha chiesto di voler dichiarare improcedibile il deferimento essendo egli già stato giudicato ed assolto per i medesimi fatti contestati, e, comunque, per decorrenza dei termini di cui all'art. 32 comma 2 CGS; in subordine ha chiesto il proscioglimento per non avere violato le norme del CGS indicate nel deferimento deducendo di avere presentato le dimissioni già a far tempo dall'8 ottobre 2007; che amministratori di fatto della Società, dal 23 novembre 2006 al 3 gennaio 2008 sono stati i Signori Di Stanislao Paolo e Bernardi Patrizi Patrizia, la seconda titolare di una quota di partecipazione pari al 90,33 % del capitale sociale ed entrambi procuratori speciali con poteri tali da esautorarlo di ogni potere decisionale, come peraltro risultante dalla relazione sulla situazione patrimoniale della Società inoltrata al Giudice Delegato al fallimento dal Dott. Andrea Colantuono, custode giudiziario ed amministratore unico della fallita Società. La Bernardi Patrizi ed il Di Paolo hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità o l'improcedibilità dei rispettivi deferimenti in forza del principio del "ne bis in idem" essendo stati già giudicati per gli stessi accadimenti dalla stessa Commissione Disciplinare Nazionale come da C.U. n. 30 /CDN del 15 novembre 2010; in subordine hanno chiesto un congruo differimento dell'udienza di discussione al fine di consentire alle rispettive difese di acquisire ed esaminare la copiosa documentazione relativa al procedimento penale a loro carico.

All'udienza odierna il difensore della Bernardi Patrizi e del Di Stanislao ha discusso illustrando quanto già dedotto nella memoria depositata, mentre la Procura federale ha concluso chiedendo per la Bernardi Patrizi e il Di Stanislao la sanzione di anni cinque di inibizione con richiesta di preclusione alla permanenza ad ogni rango e categoria della FIGC per ciascuno; per il Di Paolo e lo Ielo la sanzione di anni quattro di inibizione ciascuno, chiedendo altresì lo stralcio della posizione del Massari per omessa comunicazione del deferimento.

Preliminarmente va disposto lo stralcio della posizione del deferito Massari Paolo per mancata comunicazione del deferimento della Procura Federale in accoglimento della relativa richiesta del rappresentante della Procura stessa.

Vanno anche disattese le eccezioni sollevate dai deferiti Bernardi Patrizi e Di Stanislao in relazione alla violazione del principio del ne bis in idem essendo stati i deferiti già giudicati per i fatti conseguenti alla dichiarazione del fallimento della S.S. Lanciano Srl In proposito, osserva la Commissione che i fatti di cui all'attuale deferimento non solo sono diversi da quelli per i quali gli attuali deferiti sono stati già giudicati, motivo per il quale sarebbe stato possibile anche il procedimento di revisione richiamato dalla difesa dei deferiti, ma soprattutto non sono fatti neppure direttamente ricollegabili al fallimento della Società Lanciano, in quanto tutt'al più conosciuti in occasione del procedimento penale di bancarotta seguito comunque al fallimento stesso. Pertanto, non solo le violazioni contestate sono diverse nei due procedimenti, ma i fatti stessi sono distinti e neppure collegati funzionalmente al fallimento suddetto.

Il mancato collegamento funzionale con il fallimento esclude ogni rilievo della sentenza dichiarativa di fallimento ai fini della decorrenza del termine di decadenza su cui si è

fondata la memoria difensiva del Di Paolo, la cui eccezione va pure conseguentemente rigettata.

Nel merito si osserva che il procedimento trae origine dalla notizia di stampa del 14 settembre 2010 relativa all'esistenza di un procedimento penale a carico dei dirigenti della S.S. Lanciano Srl, a seguito della quale la Procura Federale ha aperto un'inchiesta chiedendo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano copia della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti del procedimento al fine di visionarli.

Sulla base dell'attività istruttoria svolta dalla Procura Federale, così come versata in atti, è emerso che all'epoca della revoca della affiliazione il capitale sociale era detenuto dai Sig.ri Patrizia Bernardi Patrizi (90,33%), Roberta Prospero (6,67%) e Paolo Massari (3%); che le azioni di proprietà della Sig.ra Patrizia Bernardi Patrizi pari al 90,33% del capitale sociale erano state oggetto di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., con decreti autorizzativi del 7 settembre 2007 e del 13 dicembre 2007 su richiesta dei precedenti azionisti, Sig.ri Riccardo Angelucci, Ida Lio e Mario La Pietra, a tutela del credito derivante dalla cessione delle loro quote sociali alla Sig.ra Patrizia Bernardi Patrizi; che il sig, Andrea Colantonio è stato nominato custode giudiziario delle azioni di proprietà della Sig.ra Patrizia Bernardi Patrizi, pari al 90,33% del capitale sociale (decreto di nomina del Tribunale di Lanciano del 3 gennaio 2008, n. 4/08) e di conseguenza amministratore unico dall'assemblea dei soci del 3 gennaio 2008; che la Società è stata amministrata dal 7 giugno 2007 al 3 gennaio 2008 dal Sig. Alfredo Di Paolo, nominato amministratore unico dall'assemblea ordinaria dei soci del 7 giugno 2007, presieduta dalla Sig.ra Patrizia Bernardi Patrizi, alla presenza della totalità dei soci (Sig.ri Paolo Massari e Roberta Prospero), come risulta dal verbale depositato presso la Lega Professionisti di Serie C il 30 giugno 2007, le cui dimissioni, presentate l'8 ottobre 2007, sono state accettate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci il 3 gennaio 2008; che la Società è stata amministrata dal 10 novembre 2006 al 7 giugno 2007 dal Sig. Paolo Massari, amministratore unico, in seguito al trasferimento del 50% delle azioni della Società, dal Sig. Giuseppe Ielo, ai Sig.ri Patrizia Bernardi Patrizi (quota complessiva pari al 97%) e Paolo Massari (quota del 3%), come risulta dalla comunicazione alla Lega Professionisti di serie C del 7 dicembre 2006; che i Sig.ri Paolo Di Stanislao e Patrizia Bernardi Patrizi hanno svolto il ruolo di procuratori speciali della S. S. Lanciano Srl dal 23 novembre 2006 al 3 gennaio 2008, con la possibilità di compiere "con firma disgiunta tra essi procuratori, le seguenti operazioni: emissione di assegni bancari e richiesta di assegni circolari; disposizione di pagamenti a terzi; prelevamenti di conto corrente a valere su saldi creditori e debitori; quietanze e girate di assegni e vaglia; girate, presentazione di effetti per l'incasso e lo sconto; richieste di libretti di assegni, stipula e gestione di contratti assicurativi, sottoscrizione di contratti di vendita e/o acquisto di diritti pluriennali di calciatori e di beni mobili e tutto quanto dovesse riguardare rapporti e contratti con enti pubblici, privati, Coni e Lega Calcio", come risulta dalla visura camerale del 21 novembre 2007 e dalla scrittura privata conservata negli atti del notaio Cristiano Di Maio di Atesa, documenti allegati ai fogli di censimento depositati presso la Lega Professionisti di Serie C il 7 dicembre 2006; che la Società è stata amministrata dal 28 agosto 2006 al 10 novembre 2006 da un Consiglio di amministrazione composto dai Sig.ri Giuseppe Ielo, presidente, e Paolo Di Stanislao, vicepresidente, con poteri di firma congiunta e disgiunta, come appare dal verbale dell'assemblea ordinaria dei soci del 28 agosto 2006, in conseguenza dell'atto di acquisizione delle quote della Società

da parte della Sig.ra Patrizia Bernardi Patrizi (50%) e dal Sig. Giuseppe Ielo (50%) (rogito notaio Di Maio, n. rep. 20356, rac. 7169, del 28 agosto 2006), come risulta dalla documentazione depositata presso la Lega Professionisti di Serie C il 29 agosto 2006; che la Società è stata amministrata dal 17 giugno 2005 al 28 agosto 2006 dal Sig. Riccardo Angelucci, in qualità di amministratore unico, e dalla Sig.ra Ida Lio, in qualità di consigliere, entrambi proprietari di quote sociali pari al 49,50%, mentre l'1% delle quote sociali era di proprietà del Sig. Mario La Pietra, come risulta dai documenti allegati ai fogli di censimento depositati presso la Lega Professionisti di Serie C il 29 agosto 2006; che nella stagione 2005/06 la S. S. Lanciano Srl ha disputato il campionato di C1 e i membri dell'organo direttivo sono stati i Sig.ri Riccardo Angelucci amministratore unico e Ida Lio consigliere, come risulta dai fogli di censimento depositati presso la Lega Professionisti di Serie C il 22 giugno 2005; che nella stagione sportiva 2006/07 la S. S. Lanciano Srl ha disputato il campionato di C1 e i membri dell'organo direttivo sono stati i Sig.ri Riccardo Angelucci, amministratore unico, e Ida Lio, consigliere, come risulta dai fogli di censimento depositati presso la Lega Professionisti di Serie C il 23 giugno 2006; che nella stagione sportiva 2006/07, successivamente membri dell'organo direttivo della Società la S. S. Lanciano Srl sono divenuti i Sig.ri Giuseppe Ielo e Paolo Di Stanislao come da comunicazione depositata presso la Lega Professionisti di Serie C il 29 agosto 2006; che nella stagione sportiva 2006/07 successivamente membro dell'organo direttivo della Società SS Lanciano Srl è divenuto il Sig. Paolo Massari, il quale ha esteso i poteri di rappresentanza ai Sig.ri Patrizia Bernardi Patrizi e Paolo Di Stanislao, come risulta dalla comunicazione depositata presso Lega Professionisti di Serie C il 15 dicembre 2006; che nella stagione sportiva 2007/08 la S. S. Lanciano Srl ha disputato il campionato di C1 e i membri dell'organo direttivo sono stati il Sig. Alfredo Di Paolo, amministratore unico, e il Sig. Paolo Di Stanislao, presidente, come risulta dai relativi fogli di censimento depositati presso la Lega Professionisti di Serie C il 27 giugno 2007, il 30 giugno 2007 e il 27 agosto 2007; che nella stagione sportiva 2007/08, dal 3 gennaio 2008 il rappresentante legale della Società SS Lanciano Srl è stato il Sig. Andrea Colantonio, in qualità di custode giudiziario della maggioranza delle quote sociali, come risulta dalla comunicazione depositata presso la Lega Professionisti di Serie C il 3 gennaio 2008.

In relazione a tali fatti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano ha chiesto il 20 aprile 2011 il rinvio a giudizio di alcuni ex amministratori della fallita SS Lanciano Srl, nonché di altri soggetti non tesserati; in particolare, il Sig. Riccardo Angelucci è imputato di aver distratto la somma di € 210.000 relativa alla cessione del calciatore Francesco Di Gennaro, pagata con 25 assegni circolari da 10.000 euro, di cui 21 versati sui suoi conti correnti personali, anziché su quelli della Società, da gennaio a maggio 2006; i Sig.ri Giuseppe Ielo, Paolo Di Stanislao, Patrizia Bernardi Patrizi, sono imputati di aver acquisito la totalità delle quote sociali della SS Lanciano Srl il 28 agosto 2006 per il prezzo di € 700.000,00, con pagamento rateale mensile a far data dal 30 settembre 2006 sino al 30 novembre 2007 e immissione immediata nel possesso delle quote, garantendo l'operazione con una polizza fideiussoria risultata scoperta, inducendo in errore i precedenti proprietari Riccardo Angelucci, Ida Lia e Mario La Pietra, impossessandosi dell'intero pacchetto di quote societarie senza provvedere, nemmeno in parte, al pagamento del prezzo pattuito; i Sig.ri Giuseppe Ielo, Paolo Di Stanislao, Patrizia Bernardi Patrizi, il primo nella qualità di rappresentante legale della Società e gli altri nella

qualità di procuratori speciali e di amministratori di fatto della Società, sono imputati di aver distratto dalla cassa della Società, la somma di € 77.759,84, proveniente in parte dagli incassi del torneo di Coppa Italia 2006 e da prelievi da banche per contanti, e in parte dalle vendite degli abbonamenti relativi alla stagione agonistica 2006/07, pertanto da operazioni effettuate dopo il 28 agosto 2006, data in cui veniva effettuata annotazione contabile di insussistenza di cassa; in particolare, i Sig.ri Paolo Massari, Paolo Di Stanislao, Patrizia Bernardi Patrizi, il primo nella qualità di rappresentante legale della Società e gli altri nella qualità di procuratori speciali e di amministratori di fatto della Società, sono imputati di aver distratto le seguenti somme: € 204.000 relativa a lavori straordinari presso lo stadio, documentati da fatture apparentemente emesse dalla ditta individuale Bordini Bruno dal settembre al dicembre 2006, pagate a mezzo di assegni bancari della Società sportiva e incassati dal novembre 2006 al marzo 2007, in parte dalla Sig.ra Patrizia Bernardi Patrizi e, in gran parte, artificiosamente, dal Sig. Paolo Di Stanislao, come meglio precisato in seguito; € 44,400 nel dicembre 2006, relativa a lavori di manutenzione degli spogliatoi dello stadio, documentati da fattura apparentemente emessa dalla ditta Cosentino Costruzioni Srl l'8 dicembre 2006, saldata per cassa; € 73.223,34 euro dal dicembre 2006 al maggio 2007, relativa all'acquisto di mobili e arredi, documentata da fattura apparentemente emessa dalla Società Geo Plant Srl (non operativa sin dal 2005) il 31 marzo 2007; € 20,000,00 relativi a compensi per i calciatori risultati fittizi, contabilmente pagati in contanti; il Sig. Paolo Di Stanislao è imputato di aver incassato gli assegni relativi alle fatture, apparentemente emesse dalla ditta individuale Bordini Bruno, versandoli sui conti di ignari correntisti e prelevando i relativi contanti e, per un assegno, apponendo la falsa firma di girata del beneficiario e facendolo risultare incassato in contanti dallo stesso, dal novembre 2006 al marzo 2007; i Sig.ri Alfredo Di Paolo, Paolo Di Stanislao, Patrizia Bernardi Patrizi, il primo nella qualità di rappresentante legale della Società e gli altri nella qualità di procuratori speciali e di amministratori di fatto della Società, sono imputati di aver distratto le seguenti somme: € 134.000 relativa a un assegno intestato alla Società SS Lanciano Srl incassato il 29 giugno 2007 da Patrizia Bernardi Patrizi su proprio libretto di risparmio nominativo, in relazione al quale la banca depositaria emetteva fideiussione necessaria per la iscrizione al campionato; € 39.575,20 relativi a compensi per i calciatori e i tecnici risultati fittizi da giugno 2007 al settembre 2007; € 60.000 il 30 settembre 2007, relativi all'acquisto di macchine agricole documentati da fattura, apparentemente emessa dalla ditta Hurrican Service il 7 settembre 2007, saldata per contanti; € 28.615,05 per cassa in contanti e 15.000 euro per assegni circolari di cassa al 3 gennaio 2008; i Sig.ri Alfredo Di Paolo, Paolo Di Stanislao, Patrizia Bernardi Patrizi, il primo nella qualità di rappresentante legale della Società e gli altri nella qualità di procuratori speciali e di amministratori di fatto della Società, sono imputati di aver distratto i documenti societari e le scritture contabili della Società (libro soci, libro verbali delle assemblee dei soci, libro dei verbali del collegio sindacale, libro dei verbali del consiglio di amministrazione).

Dalla documentazione in atti, con particolare riferimento alla CNR della Guardia di Finanza, Tenenza di Lanciano, dell'8 giugno 2010 e ai documenti societari e bancari e alle testimonianze a essa allegati, si evidenziano le responsabilità degli incolpati con riferimento alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, CGS nonché, per le fattispecie messe in atto dopo il 7 marzo 2007, del principio di

corretta gestione di cui all'art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC vigente all'epoca dei fatti, per aver deliberatamente distratto somme alla Società nel proprio personale interesse, arrecando pregiudizio alla Società e alla sua attività sportiva. Dagli atti del procedimento penale si evidenziano che i Sig.ri Giuseppe Ielo, legale rappresentante pro-tempore della Società, Paolo Di Stanislao e Patrizia Bernardi Patrizi, procuratori speciali, hanno concorso alla commissione degli illeciti a essi attribuiti associandosi tra loro con le modalità previste dall'articolo 9, comma 1, CGS, con riferimento alle condotte sopra descritte. Dai medesimi atti del procedimento penale si evidenzia inoltre che il Sig. Paolo Massari, legale rappresentante pro-tempore della Società, oltre ad aver svolto direttamente alcuni degli illeciti attribuitigli, ha concorso, con le modalità previste dall'art. 9, comma 1 e 2, CGS, agli illeciti commessi insieme ai Sig.ri Paolo Di Stanislao e Patrizia Bernardi Patrizi, procuratori speciali, ritenuti dall'autorità giudiziaria amministratori di fatto della Società, associandosi con gli stessi e non esercitando i doveri di amministrazione e controllo attribuitigli dal codice civile, con riferimento alle condotte sopra descritte. Dagli atti del procedimento penale risulta pure che il Sig. Alfredo Di Paolo, legale rappresentante pro-tempore della Società, oltre ad aver svolto direttamente alcuni degli illeciti attribuitigli, abbia anche consentito, agevolato e concorso, con le modalità previste dall'art. 9, comma 1, CGS, agli illeciti commessi dai Sig.ri Paolo Di Stanislao e Patrizia Bernardi Patrizi procuratori speciali, ritenuti dall'autorità giudiziaria amministratori di fatto della Società, associandosi con gli stessi e non esercitando i doveri di amministrazione e controllo attribuitigli dal codice civile, con riferimento alle condotte sopra descritte. L'esistenza della procura speciale conferita dalla Società ai signori Bernardi Patrizi e Di Stanislao invero, nel periodo di vigenza della stessa, non ha privato gli amministratori che si sono susseguiti dei poteri loro derivanti per legge e dallo statuto. Anche a volere ritenere che tutte le attività siano state gestite dai predetti procuratori, pertanto, incombeva sugli amministratori l'onere di controllare il loro operato e, occorrendo, di assumere tutte le consequenziali iniziative.

In considerazione dei periodi di permanenza nell'incarico, della loro viciniorietà al successivo fallimento e della riscontrata partecipazione all'attività societaria dei deferiti, vanno irrogate le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione dispone lo stralcio del deferimento di Massari Paolo, con restituzione degli atti alla Procura federale per gli atti conseguenti; accoglie per il resto il deferimento e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- a Patrizia Bernardi Patrizi anni 5 (cinque) di inibizione con preclusione alla permanenza in ogni rango e categoria della FIGC;
- a Di Stanislao Paolo anni 5 (cinque) di inibizione con preclusione alla permanenza in ogni rango e categoria della FIGC;
- a Di Paolo Alfredo la sanzione di 4 (quattro) anni di inibizione;
- a Ielo Giuseppe la sanzione di 4 (quattro) anni di inibizione.

**(313) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO DEL GRATTA (all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società US Sanremese Calcio 1904 Srl), RICCARDO DEL GRATTA (all'epoca dei fatti Dirigente della Società**

**US Sanremese Calcio 1904 Srl), Società SANREMESE CALCIO 1904 Srl ▪ (nota n. 4663/1139 pf10-11/AM/ma del 20.1.2012).**

**Il deferimento**

Con provvedimento del 20 gennaio 2012 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori Marco Del Gratta, all'epoca dei fatti Presidente della US Sanremese Calcio 1904 Srl, e Riccardo Del Gratta, all'epoca dei fatti dirigente della medesima Società, entrambi per rispondere della violazione di cui all'art. 1, c. 1, CGS, per aver compiuto, direttamente o per interposta persona, tra l'ottobre e il dicembre 2010, atti di gravi minacce e di intimidazione nei confronti dei calciatori Perelli Travaglia, Petruzzelli e Sosa, all'epoca tesserati per la Società, al fine di costringerli a una forzata risoluzione dei rispettivi contratti; la US Sanremese Calcio 1904 Srl a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, cc. 1 e 2, CGS, per le condotte ascrivibili ai suoi su citati dirigenti.

In particolare, si contesta agli odierni deferiti che le minacce e le intimidazioni, svolte su loro incarico ma per il tramite materiale di soggetti legati alla malavita locale, sarebbero servite, secondo il loro disegno, per "convincere" alcuni calciatori di scarso rendimento sportivo - insieme alla prospettazione della mancata corresponsione degli stipendi e all'essere messi fuori rosa - a risolvere i propri contratti. Per far ciò si sarebbe giunti persino, secondo la ricostruzione della Procura federale, alle minacce per il tramite di una pistola con la quale un soggetto non tesserato, ma riconducibile sempre ai sigg. Del Gratta, avrebbe "avvicinato" il calciatore Sosa.

Gli incolpati, nel termine previsto, hanno fatto pervenire corposa memoria difensiva con la quale, attraverso un'analisi degli accadimenti dell'epoca, si cerca di evidenziare, in sintesi, che le condotte illecite - che si tendono comunque a negare - furono eventualmente poste in essere direttamente da coloro i quali avvicinarono i giocatori (i signori Ventre e Trazza, particolarmente il primo noto, pregiudicato della zona) e che gli autori delle minacce avrebbero agito di loro iniziativa, non su mandato degli odierni deferiti, cui gli atti illegittimi non sarebbero in alcun modo ricollegabili. Si evidenzia, inoltre, come gli eventuali rapporti con il pregiudicato Ventre sarebbero comunque stati intrattenuti dal solo Marco Del Gratta e mai dal padre Riccardo, assolutamente estraneo ai fatti.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Riccardo Del Gratta: anni 5 (cinque) di inibizione con proposta di preclusione;
- per il Sig. Marco Del Gratta: anni 5 (cinque) di inibizione con proposta di preclusione;
- per la US Sanremese Calcio 1904 Srl: 15 (quindici) punti di penalizzazione, da scontarsi nella stagione in cui eventualmente la Società dovesse in futuro iscriversi ad un campionato, ed € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda.

E' altresì comparso il difensore dei deferiti che, riportandosi alla memoria depositata, ha concluso con la richiesta per i suoi assistiti di proscioglimento dalle imputazioni perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto e, in via subordinata, per l'applicazione di una sanzione nella minima edittale e, comunque, differenziata per l'eventuale diversa gravità delle condotte, fra le posizioni dei due signori Del Gratta.

**I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

Dagli atti e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dai calciatori oggetto delle minacce (Perelli Travaglia, Petruzzelli e Sosa, quest'ultimo con particolare riferimento alle affermazioni al Pubblico Ministero in sede di audizione), dal dirigente della Sanremese Ciaramitaro, dal Sig. Davide Ventre, dal Sig. Marco Del Gratta (che durante un interrogatorio in carcere dichiara di avere avuto sempre rapporti col Ventre "*subivo la personalità di Ventre da cui ero intimorito ma allo stesso tempo non riuscivo a sganciarmi dal rapporto con lui ... in verità non mi ha mai obbligato a fare qualcosa per lui e dunque accettai la sua protezione*"), nonché dalla documentazione relativa all'indagine della Procura della Repubblica di Sanremo (che ha portato al rinvio a giudizio, tra gli altri, degli odierni deferiti con provvedimento di custodia cautelare per i reati di cui agli artt. 110 e 629 c.p., proprio per l'aver, i sigg. Del Gratta, in concorso tra loro, quali determinatori nelle rispettive qualità di Presidente e Direttore Generale della Società calcistica Sanremese Calcio, e Ventre Davide e Trazza Nicola, in qualità di esecutori materiali, minacciato i giocatori su menzionati fermandoli e prospettando loro "mali futuri" ove non avessero immediatamente lasciato la Sanremese, addirittura, per il Sosa, con l'ausilio di una pistola) emerge la responsabilità degli odierni deferiti.

Specificamente: il calciatore Perelli Travaglia evidenzia come il Riccardo Del Gratta lo avesse minacciato di essere posto fuori squadra e tolto vitto e alloggio se non avesse rescisso il contratto che lo legava alla Società; il calciatore Petruzzelli ricorda che, dopo che la Società comunicò di lasciare l'alloggio che lui e il Perelli avevano in uso, entrambi vennero avvicinati da due ragazzi che, con tono pesante e intimidatorio, li invitarono a lasciare la Società; il Sig. Ciaramitaro dichiara che il calciatore Sosa gli aveva riferito di essere stato avvicinato, nei pressi del campo di gioco, da una persona che, salita sulla sua automobile, gli aveva puntato "qualcosa" sulla coscia e, con tono minaccioso, gli aveva intimato di lasciare Sanremo (tutte queste circostanze sono poi state confermate anche davanti al Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Sanremo); il Sig. Ventre dichiara, in sede di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini, che Marco Del Gratta, nell'ottobre 2010, gli disse di avere problemi con due calciatori che voleva mandare via e pertanto lo incaricò di "*fargli paura*" e di indurli ad andarsene, cosa che il Ventre dichiara di aver poi fatto insieme a suo cugino Niki Trezza al quale in seguito e sempre su incarico di Marco Del Gratta - secondo Ventre - sarebbe stato affidato anche di "incontrare" Sosa per minacciarlo, in questo caso anche con una pistola (su decisione di Trezza e all'insaputa dello stesso Ventre).

Peraltro, se effettivamente il rapporto col pregiudicato Ventre, autore materiale delle condotte illecite, risulta intrattenuto dal Sig. Marco Del Gratta, dalla complessa ricostruzione dei fatti svolti non si può tuttavia mandare esente da colpe anche il Sig. Riccardo Del Gratta che, pur solo per il ruolo svolto all'interno della Società, ben avrebbe potuto e dovuto vigilare sugli accadimenti di quei giorni e, una volta venutone comunque a conoscenza, denunciarli.

Allo stato, dunque, non possono meritare accoglimento le tesi difensive secondo le quali gli odierni deferiti non avrebbero avuto ruolo attivo nei fatti oggetto di deferimento, mentre appare effettivamente corretto dover distinguere le posizioni dei due soggetti deferiti in base alle effettive responsabilità personali che per il Sig. Riccardo Del Gratta appaiono senz'altro minori.

## **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Sig. Riccardo Del Gratta la sanzione di anni 4 (quattro) di inibizione; al Sig. Marco Del Gratta la sanzione di anni 5 (cinque) di inibizione con preclusione dalla permanenza in ogni rango o categoria della FIGC; alla US Sanremese Calcio 1904 Srl la sanzione di 15 (quindici) punti di penalizzazione da scontare in un prossimo campionato in cui la Società dovesse eventualmente iscriversi, oltre la sanzione dell'ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00).

Il Presidente della CDN  
**Prof. Claudio Franchini**

“”

**Publicato in Roma il 22 marzo 2012**

Il Segretario Federale  
**Antonio Di Sebastiano**

Il Presidente Federale  
**Giancarlo Abete**